

**REGOLAMENTO (CE) N. 126/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 gennaio 2004**

**che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2004 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

I coefficienti di attribuzione di cui all'allegato del presente regolamento si applicano ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 1° al 10 gennaio 2004, sono stati chiesti titoli d'importazione per i prodotti che rientrano nei contingenti di cui alla parte I.B, punti 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 e alle parti I.C, I.D, I.E e I.G dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001.

considerando quanto segue:

Le domande presentate dal 1° al 10 gennaio 2004 per taluni prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2004.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 della Commissione (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121).

<sup>(2)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 50/2004 della Commissione (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 9).

## ALLEGATO I. B

## 1. Prodotti originari della Polonia

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4813	0,0080
09.4814	0,0083
09.4815	0,0080

## 2. Prodotti originari della Repubblica ceca

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4611	0,0429
09.4636	—
09.4637	—
09.4612	0,1063
09.4613	1,0000

## 3. Prodotti originari della Repubblica slovacca

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4641	1,0000
09.4645	—
09.4642	1,0000
09.4643	1,0000

## 4. Prodotti originari dell'Ungheria

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4775	0,0298
09.4776	—
09.4777	0,0094
09.4778	0,0251
09.4733	1,0000

## 7. Prodotti originari dell'Estonia

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4578	0,0854
09.4546	0,0168
09.4579	1,0000
09.4580	—
09.4547	0,0080
09.4581	1,0000
09.4582	1,0000

## 8. Prodotti originari della Lettonia

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4872	—
09.4873	—
09.4874	—
09.4551	0,9330
09.4552	1,0000

## 9. Prodotti originari della Lituania

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4862	0,0091
09.4863	0,3783
09.4864	—
09.4865	—
09.4866	0,0079
09.4557	0,0079

## 10. Prodotti originari della Slovenia

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4086	0,1262
09.4087	—
09.4088	1,0000

## ALLEGATO I. C

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4026	—
09.4027	—

## ALLEGATO I. D

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4101	1,0000

## ALLEGATO I. E

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4151	1,0000

## ALLEGATO I. G

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4159	—